

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma	263
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	271
5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze	263
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	272
5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola	263
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	273
5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale	264
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	275
5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro	264
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	276
5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura	264
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	277
5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati »	265
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	278

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	265
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	268
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative del relatore e relativi subemendamenti)</i>	279
<i>ALLEGATO 9 (Proposte di riformulazione del relatore)</i>	286
<i>ALLEGATO 10 (Proposte emendative approvate)</i>	287

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 13.10.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma.

Federico MOLLICONE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE (FDI), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta del Governo, soprattutto per il fatto – la notizia forse è passata inosservata – che il Ministero, a seguito della denuncia del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione, ha inviato tutto alla Procura regionale della Corte dei conti, confermando i dubbi sollevati dai parlamentari del gruppo Fratelli d'Italia. Dopo aver rimarcato che il ruolo di direttore era stato affidato a una figura che non possedeva i requisiti previsti, sottolinea che chi li possedeva è invece arrivato secondo. Evidenzia inoltre che un magistrato della Corte dei conti (la dottoressa Rossana Rummo) fa attualmente parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione, ovvero di un organismo controllato dalla Corte in evidente situazione di incompatibilità. Su tale aspetto chiede che si faccia chiarezza e che il Presidente Bevilacqua, che a suo avviso ha fatto strame delle leggi con la sua nomina, rimetta il mandato affinché si ritorni rapidamente a una situazione di legalità e trasparenza con un nuovo direttore non in conflitto di in-

teressi o addirittura contro la legge. Preannuncia che il suo gruppo continuerà a vigilare sul prosieguo della vicenda.

5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Nel ricordare che lo stadio Franchi è un bene artistico tutelato in quanto di alto valore storico artistico e architettonico e in quanto patrimonio culturale da tutelare, sottolinea l'importanza dell'intervento del Ministero. La domanda ha avuto una risposta sia nella conferma dello stanziamento di risorse sia per il cronoprogramma che risulta compatibile con le esigenze di funzionamento settimanale dello stadio.

5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta esauriente. Auspica che i nuovi bandi tengano conto della sperimentazione, che le pare sia stata esaminata in maniera attenta, e che questo possa davvero aiutare le scuole a utilizzare le risorse del Piano nel rispetto dello spirito con cui esso è stato inserito nella legge per il cinema e l'audiovisivo che era quello di educare spettatori attenti e consapevoli. Conclude sollecitando l'istituzione di un tavolo presso il Ministero

della cultura per prosieguo delle azioni in favore della promozione dell'attività cinematografica all'interno delle scuole.

5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale.

Germano RACCHELLA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito COMENCINI (LEGA) replicando in qualità di cofirmatario, apprezza le rassicurazioni fornite con la risposta in termini sia di numeri, sia di orari il cui incremento è fondamentale per la tenuta dell'Arena. Ricorda quindi il grande lavoro svolto dal sindaco Sboarina e dal governatore Zaia per incrementare il numero di ingressi nell'Arena. Nel sottolinearne l'importanza sotto il profilo dell'indotto, ricorda che essa dà lavoro a oltre 1200 persone e che la sua dimensione internazionale richiama all'ascolto della lirica 152 milioni di telespettatori, senza contare le ricadute positive per ristoranti, bar, hotel. Conclude ricordando che sostenere l'Arena significa far funzionare anche questo indotto fondamentale per il territorio.

5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro.

Luigi CASCIELLO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi CASCIELLO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto soprattutto con riferimento alla parte finale dell'intervento della Sottosegretaria che, aprendo a una rivisitazione dei criteri sottostanti la ripartizione del FUS, conforta rispetto a quanto dichiarato nella risposta predisposta dagli

uffici che faceva temere per le sorti di tante realtà che non riescono ad accedere ai finanziamenti. Si augura che ci sia una forte attenzione soprattutto rispetto al Mezzogiorno le cui potenzialità non devono essere sottovalutate: ricorda, in proposito, le grandi strutture all'aperto in grado di ospitare spettacoli, come Taormina, Pompei e Paestum, senza dimenticare la Puglia e la Basilicata. Condivide quindi l'intenzione, preannunciata dalla sottosegretaria, di un dibattito per l'attribuzione dei fondi del FUS e auspica che, alla fine della deroga dovuta alla pandemia, si prendano in considerazione, all'atto del rinnovo della commissione consultiva, anche autorevoli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, senz'altro in grado di dare importanti contributi e suggerimenti nell'allocazione delle risorse.

5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto che si stia giungendo alla conclusione dell'*iter*. Ricorda che nella prima versione del PNRR non c'era un capitolo sulla povertà minorile, inserito successivamente. Tuttavia il riferimento è a 50.000 minori, quando in base al rapporto di *Save the children* risulta che i minori a rischio povertà culturale sono circa 1.200.000. Lo stanziamento di 18 milioni di euro relativo alla Carta per la cultura può raggiungere 180.000 famiglie, dunque più di quanto previsto con il PNRR. Si tratta a suo avviso di una cifra importante, tuttavia per raggiungere il riscatto sociale dei cittadini attraverso la cultura occorre fare di più. Auspica quindi che il Parlamento e il Governo affrontino con ispirazione il tema della povertà educativa e culturale con lo stesso spirito tenuto su altri temi. Nel ricordare che il sostegno al settore del libro

si è dimostrato vincente nel corso della pandemia, consentendo al settore di resistere, invita a proseguire il cammino intrapreso affinché gli aiuti trascinino anche gli altri settori culturali.

5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati ».

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) replicando, si dichiara convinto che anche la sottosegretaria stessa, al suo posto, si sarebbe ritenuta totalmente insoddisfatta. Prende atto che per i primi 20 progetti sono stati erogati 2,2 milioni di euro, ma si tratta di una cifra risibile rispetto allo stanziamento complessivo. Per quanto concerne la seconda *tranche* di 16,8 milioni, evidenzia che si tratta ancora della fase di stipula della convenzione e che, comunque, ci si attesta ancora sull'ordine del 10 per cento dei finanziamenti, peraltro non ancora erogati. Per quanto riguarda il rimando ad altre responsabilità, evidenzia che si sarebbe aspettato uno sforzo di coordinamento da parte del Ministero con la Presidenza del Consiglio, magari chiamando in causa i numerosi sottosegretari che si sono avvicendati. Nel sottolineare poi le criticità riconosciute dalla sottosegretaria che hanno determinato la sospensione dell'esame dei progetti – quali mancati invii di documentazione, impossibilità di acquisire documenti, durata delle convenzioni – evidenzia che le numerose sollecitazioni da lui raccolte oggi non hanno ricevuto alcuna risposta in aggiunta alle voci di corridoio già emerse sugli organi di stampa e già note alla politica.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2021. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente* rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali il disegno di legge C. 3113, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge rileva come questo prevedeva, anzitutto, che dal 7 al 30 aprile 2020 continuassero ad applicarsi le disposizioni più restrittive già vigenti volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; il provvedimento interviene, inoltre, sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica ed educativa; detta un novero di disposizioni urgenti – valide fino al 31 luglio 2021 – per l'esercizio dell'attività giudiziaria; introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego da bandire o già banditi; reca misure urgenti per lo svolgimento delle

prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019.

Riferisce che interessa la Commissione anzitutto l'articolo 2 che reca disposizioni per il ritorno in presenza nelle scuole, e quindi lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021. In particolare, si stabilisce la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale – zone rosse comprese –, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le zone gialle e arancioni si conferma l'attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. Per le medesime zone si conferma, altresì, che nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti. Sull'intero territorio nazionale è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L'articolo 10 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

In base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per am-

ministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Nello specifico, nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, si dispone lo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale; l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. Questo articolo è molto rilevante, e non è un caso che è stato oggetto di grande attenzione – e protesta – da

parte di decine di migliaia di persone, principalmente giovani, nel corso delle ultime settimane. Le modifiche incorse al Senato hanno consentito di dare una prima risposta. L'articolo si applica alla scuola e ai concorsi per la scuola? Sulla carta sì, ma è evidente che occorrerà considerare anche i numeri, perché la norma è pensata ad esempio anche per evitare la preselettiva, giudicata non adeguata come filtro di qualità, e lascia quindi aperta la questione di come organizzare concorsi in tempi brevi, o comunque ragionevoli, nei casi in cui i candidati siano decine, se non centinaia di migliaia. Sappiamo inoltre quanto sia sentito il tema dei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, e quanto modalità concorsuali diverse sottendano non tanto a diverse valutazioni operative o logistiche ma a scelte politiche nettamente alternative che determinano chi sarà assunto a tempo indeterminato e chi no.

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, dispone in ordine all'equipollenza, ai soli fini dell'accesso alla pubblica amministrazione, del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni con i titoli di laurea magistrale in scienze storiche, in scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia.

L'articolo 10-*ter* consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, alle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

L'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, amplia la platea degli Istituti tecnici superiori (ITS) titolati ad avanzare

istanza per l'accesso ai contributi per investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e di laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Nello specifico, l'articolo interviene sui requisiti recati dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 che destina, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore ai richiamati investimenti in conto capitale, di ammontare non inferiore a 400.000 euro. Pertanto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni in esame, fino al 31 dicembre 2021, è sufficiente il possesso del solo requisito di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) del medesimo decreto ministeriale, ovvero non aver già ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese oggetto dell'istanza di agevolazione. Peraltro, ai sensi della disposizione in esame, non si tiene conto (ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera e)) dei contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti I.T.S. 4.0. Ricordo che gli altri requisiti, attualmente previsti, sono: aver approvato e depositato i bilanci riferiti ai due esercizi anteriori a quello di effettuazione dell'investimento con un risultato del conto economico non in perdita; avere attivo o avere attivato nell'anno solare che precede quello di effettuazione dell'investimento almeno un percorso che prevede l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0; aver ottenuto un punteggio pari o superiore a sessanta in oltre la metà dei percorsi valutati, come rilevato negli ultimi due rapporti del Monitoraggio nazionale I.T.S. INDIRE-MI; aver ricevuto la primarietà in almeno uno degli ultimi due processi di monitoraggio e valutazione INDIRE.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI), nel preannunciare il voto favorevole di Forza Italia, stigmatizza l'introduzione, nel corso dell'esame al Senato, di una disposizione di una norma non di rango legislativo. Si riferisce al comma 1-*bis* dell'articolo 10 che dispone in ordine all'equipollenza del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni con altri titoli. Ritiene che il Parlamento dovrebbe smettere di scrivere brutte leggi

contenenti disposizioni di rango ministeriale che, peraltro, quando inserite in una legge, creano immancabilmente problemi di applicazione.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito democratico.

Germano RACCHELLA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 256.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, rinviando per le motivazioni alla relazione svolta la scorsa settimana, formula una proposta di parere favorevole.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Germano RACCHELLA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV) preannuncia il voto favorevole del gruppo misto.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 13 maggio scorso il relatore ha depositato alcune proposte emendative e che, nel termine stabilito, sono stati presentati 10 subemendamenti che sono in distribuzione (*allegato 8*).

Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibili alcuni subemendamenti, in quanto, in tutto o in parte, volti ad aggiungere al testo degli emendamenti del Relatore cui si riferiscono, interventi normativi ulteriori, non riferiti alle disposizioni del testo oggetto dell'intervento emendativo del Relatore e che, dunque, non rivestendo natura accessoria rispetto all'emendamento avrebbero, se mai, dovuto costituire oggetto di apposite proposte emendative da presentare nei termini già scaduti. Al riguardo ricorda che, come precisato nella riunione della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007 « il subemendamento (...) per sua natura ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito ». L'eventuale ammissione di tali subemendamenti rappresenterebbe quindi un'elusione della perentorietà del termine di presentazione delle proposte emendative. Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti:

0.2.7.1 Saccani Jotti, volto a modificare il comma 7 dell'articolo 2 del testo unificato, non oggetto di modifica da parte dell'emendamento 2.7 del Relatore;

0.4.7.1 Fregolent, volto a modificare il comma 1 dell'articolo 22 della legge 240 del 2010, non oggetto di intervento da parte dell'emendamento 4.7 del Relatore;

0.5.34.5 Saccani Jotti, con l'eccezione della lettera *c*), in quanto sia le lettere *a*), *b*), *d*). *e*) ed *f*), sia la parte consequenziale sono tutte volte ad aggiungere, all'emendamento 5.34 del Relatore interventi normativi ulteriori e riferiti o a parti diverse dell'articolo 5 del testo unificato delle proposte di legge o a disposizioni della legge 240 del 2010 non toccate dall'emendamento 5.34, nonché ad introdurre un articolo aggiuntivo della medesima legge n. 240 del 2010;

0.5.34.3 Toccafondi, volto ad aggiungere un comma all'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, non oggetto dell'emendamento 5.34;

0.6.2.1 Saccani Jotti, in quanto volto a sostituire, con la lettera *a*), integralmente il comma 1 dell'articolo 6 del testo unificato, laddove l'emendamento 6.2 del Relatore si limitava a sostituirne alcune parti e, con la lettera *b*), ad intervenire sul comma 4 dell'articolo 6 del testo unificato delle proposte di legge, non oggetto dell'emendamento 6.2 del Relatore.

Avverte che il Relatore ha ritirato il suo emendamento 6.2 e pertanto il relativo subemendamento 0.6.2.1 Saccani Jotti è decaduto, e che ha depositato alcune proposte di riformulazione che sono in distribuzione (*vedi allegato 9*).

Avverte altresì che l'emendamento Carbonaro 5.7 è stato ritirato.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, formula i seguenti pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1: parere contrario sull'emendamento Frassinetti 1.1, parere favorevole sul subemendamento Nitti 0.1.5.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*). Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.5; invita al ritiro degli emendamenti Di Giorgi 1.3 e Nitti 1.4

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Frassinetti 1.1.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i presentatori del subemendamento 0.1.5.1 hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Nitti 0.1.5.1 riformulato nei termini riportati in allegato e l'emendamento 1.5 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'emendamento Di Giorgi 1.3 è da intendersi precluso e che l'emendamento Nitti

1.4 è da intendersi assorbito dall'emendamento 1.5 del relatore.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, formula i seguenti pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2: parere contrario sull'emendamento Frassinetti 2.1; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7; esprime parere contrario sull'emendamento Aprile 2.2, invita al ritiro dell'emendamento Fioramonti 2.4; esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 2.5 e invita al ritiro dell'emendamento Di Giorgi 2.6.

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Frassinetti 2.1 e approva l'emendamento 2.7 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Aprile 2.2 e Fratoianni 2.5 devono intendersi preclusi mentre gli emendamenti Fioramonti 2.4 e Di Giorgi 2.6 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sul subemendamento Nitti riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*) e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.4. Invita al ritiro dell'emendamento Frassinetti 3.1, esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 3.2, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Nitti 3.01 e Di Giorgi 3.02.

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i presentatori del subemendamento Nitti 0.3.4.1. hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, approva il subemendamento Nitti 0.3.4.1. riformulato nei termini riportati in

allegato e l'emendamento 3.4 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che sono conseguentemente da intendersi preclusi gli emendamenti Frassinetti 3.1 e Fratoianni 3.2, mentre sono da intendersi assorbiti gli articoli aggiuntivi Nitti 3.01 e Di Giorgi 3.02.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita al ritiro dell'emendamento Frassinetti 4.1; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.7, invita al ritiro dell'emendamento Carbonaro 4.3, esprime parere contrario sull'emendamento Fratoianni 4.4; invita al ritiro dell'emendamento Vacca 4.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fratoianni 4.6.

La Sottosegretaria per l'Istruzione Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra il suo emendamento 4.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Frassinetti 4.1 e approva l'emendamento 4.7 del relatore (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'emendamento Carbonaro 4.3 è da considerarsi assorbito.

La Commissione respinge l'emendamento Fratoianni 4.4.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'emendamento Vacca 4.5 è da considerarsi precluso.

La Commissione approva l'emendamento Fratoianni 4.6 (*vedi allegato 10*).

Vittoria CASA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-06018 Mollicone: Sulla spesa per consulenze del Teatro di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Associazione Teatro di Roma è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, i cui soci fondatori sono Roma Capitale, la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Nei confronti della suddetta associazione il Ministero della cultura non esercita alcun potere di vigilanza.

L'Associazione rientra tra gli organismi sovvenzionati a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, in quanto organismo teatrale a cui è stata riconosciuta la collocazione nel settore dei Teatri nazionali. Per tale ragione uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione sono designati dal Ministero della cultura.

Tutto ciò premesso, in merito alle questioni contenute nell'interrogazione, acquisiti gli elementi dalla competente Direzione generale Spettacolo, si rappresenta che:

a) con nota del 23 novembre 2020, il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Teatro di Roma ha portato a conoscenza del Ministero e dei soci fondatori alcune criticità emerse a seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del predetto ente. Stante la particolare gravità dei fatti denunciati dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione, con nota del 24 novembre 2020 la Direzione generale competente ha chiesto alla Procura Regionale della Corte dei conti di valutare l'esistenza di eventuali profili di un potenziale danno erariale nelle evidenze rappresentate dal suddetto organo di controllo. A seguito di successive interlocuzioni con il Collegio dei

revisori dei conti dell'Associazione, la Direzione generale ha inviato alla Procura Regionale della Corte dei conti ulteriori integrazioni documentali con note del 2 dicembre 2020, del 22 febbraio 2021, del 1° marzo 2021 e del 20 aprile 2021;

b) con nota del 25 febbraio 2021, la Direzione generale ha segnalato le criticità emerse al Segretariato Generale, che con successiva nota dell'8 marzo 2021 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizi ispettivi di finanza pubblica – una verifica ispettiva presso l'Associazione Teatro di Roma, finalizzata ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della suddetta Associazione.

In tal senso, per le vie brevi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato assicurazioni ai fini della verifica richiesta.

La situazione descritta è pertanto monitorata dalla Direzione generale Spettacolo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il Ministero, comunque, in quanto socio contributore, assicurerà che la scelta del direttore selezionato rispetti i requisiti previsti per tale incarico e che possa avere anche una maturata esperienza in strutture teatrali nazionali.

Il Ministero, in ogni caso, non può non auspicare che una tale prestigiosa istituzione nazionale si doti, quanto prima, di un'adeguata direzione artistica e amministrativa al fine di superare l'attuale situazione di criticità.

ALLEGATO 2

**5-06019 Toccafondi: Sull'ammontare dei finanziamenti previsti dal
PNRR per lo stadio Artemio Franchi di Firenze.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere l'ammontare dei contributi e i tempi di erogazione per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, si rappresenta quanto segue.

L'intervento relativo alla riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze è compreso tra i progetti inseriti nel Piano strategico Grandi attrattori culturali, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le risorse destinate a

tale intervento, che fanno parte del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio deliberato dalle Camere il 22 aprile, ammontano a 95 milioni di euro, cui si aggiunge la somma di 13 milioni da parte del Comune di Firenze, individuato quale soggetto attuatore.

I tempi di erogazione delle risorse saranno definiti in coerenza con l'attuazione del PNRR, tenendo altresì conto del cronoprogramma del Comune di Firenze, articolato come segue:

<i>Attività</i>	<i>da</i>	<i>a</i>
Interventi fase 1 Adeguamento statico: già in corso	gennaio 2021	settembre 2021
Interventi fase 2 Miglioramento sismico: completamento progettazione	gennaio 2020	settembre 2021
Interventi fase 2 gara	ottobre 2021	marzo 2022
Interventi fase 2 realizzazione opere	aprile 2022	aprile 2023
Interventi fase 3 Riqualificazione integrale della struttura: concorso di progettazione	maggio 2021	dicembre 2021
Interventi fase 3 completamento progettazione	gennaio 2022	aprile 2022
Interventi fase 3 acquisizione autorizzazioni	marzo 2022	aprile 2022
Interventi fase 3 gara	maggio 2022	dicembre 2022
Interventi fase 3 realizzazione e collaudo	gennaio 2023	dicembre 2025

ALLEGATO 3

5-06020 Di Giorgi: Sull'impiego delle risorse del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo a quale sia l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per i singoli progetti realizzati e i tempi di pubblicazione dei bandi per i prossimi progetti, si rappresenta quanto segue.

Il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso congiuntamente dai Ministeri della Cultura e dell'istruzione, prevede l'ideazione e la realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Finalità strategica del Piano è dunque l'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di facilitare l'apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curricolari.

Il Piano negli anni ha previsto una serie articolata di bandi e iniziative di sistema destinati alle istituzioni scolastiche, ai docenti e agli operatori del settore audiovisivo per l'educazione all'immagine.

In particolare, sono state avviate le seguenti azioni principali:

a) bandi per le scuole e gli operatori del settore:

Visioni Fuori-Luogo – misura destinata alle scuole che prevede la produzione di film, corti, documentari, serie web, videogiochi che raccontino il territorio visto dagli occhi degli studenti, in particolare nelle aree a rischio, quali aree periferiche urbane e zone disagiate;

Buone Pratiche, Rassegne e Festival – progetti di rassegne, festival e buone pratiche promossi dagli operatori del settore che favoriscano lo sviluppo della cul-

tura cinematografica e audiovisiva nelle scuole;

CinemaScuola LAB – attività laboratoriali e seminari finalizzati all'apprendimento e all'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo in funzione educativa.

b) formazione specifica:

Operatori di Educazione Visiva a Scuola – attività di formazione nazionale rivolta ai docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, finalizzata all'uso del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore qualità dell'apprendimento.

Per i primi due Piani Nazionali (annualità 2017-2018 e annualità 2019) sono state stanziato complessivamente risorse pari a circa 38 milioni di euro.

Nel primo anno di attivazione del Piano (2017-2018), per l'insieme dei bandi e delle azioni previste sono state assegnate risorse pari a 22,7 milioni di euro. A fronte di circa 850 candidature, sono stati sostenuti circa 500 progetti (pari al 60 per cento) per un contributo effettivo di 22,7 milioni di euro.

Gran parte delle proposte progettuali candidate (il 62 per cento) riguardava il bando per le attività relative ai Progetti afferenti le scuole, mentre il restante 38 per cento delle domande aveva ad oggetto le attività relative alle Buone pratiche, Rassegne e Festival.

La richiesta di finanziamento complessiva è stata di gran lunga superiore alle aspettative, raggiungendo 60,5 milioni di euro, con un tasso di finanziamenti approvati pari al 38,87 per cento e un importo medio di sostegno al progetto pari a 47 mila euro.

Nel dettaglio, i contributi erogati sono stati così ripartiti: 1 milione per la misura

Operatori di Educazione Visiva a Scuola; 2,4 milioni per *CinemaScuola 2030* (misura finalizzata a progetti di promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030); 7,6 milioni per *CinemaScuola LAB*; 3,9 milioni per *Visioni Fuori-Luogo*; 6,8 milioni per *Buone pratiche, rassegne e festival*.

Nel secondo anno di attivazione (2019) sono state assegnate risorse per 14,4 milioni di euro. Sono pervenute oltre 1.000 richieste, corrispondenti a un fabbisogno finanziario complessivo di quasi 50 milioni di euro, dimostrando il crescente interesse da parte del mondo della scuola e delle associazioni attive nel settore della «*film education*».

Nel dettaglio, i contributi erogati sono stati così ripartiti: 4,5 milioni per *CinemaScuola LAB*; 2,7 milioni per *Visioni Fuori-Luogo*; 2 milioni per *Operatori di educazione visiva a scuola*; 4,1 milioni per *Buone pratiche, Rassegne e Festival*.

Ulteriori risorse sono state stanziare per attività di comunicazione (sito *web cinemaperlascuola.it*, piano di comunicazione, Giornata nazionale del Cinema a Scuola) e per attività di monitoraggio e assistenza tecnico-amministrativa affidate in convenzione alla società *in house* del MEF *Studiare Sviluppo*. Infine, sono state assegnate risorse *ad hoc* in favore dell'istituto Luce Cinecittà per il progetto speciale «*A scuola con Fellini*», per la diffusione dell'opera di Fed-

rico Fellini all'interno del mondo scolastico in occasione del centenario della nascita del regista.

Per quanto riguarda l'ultimo biennio, la pandemia e la conseguente chiusura delle scuole ha interessato la seconda parte dell'anno scolastico 2019-2020 e l'intero anno scolastico 2020-2021. Ciò ha determinato un notevole rallentamento nello svolgimento delle attività finanziate per l'anno scolastico 2019-2020. Con la progressiva riapertura delle scuole e delle sale cinematografiche (partner privilegiato di numerosi progetti di educazione all'immagine), le attività finanziate potranno giungere a conclusione, in virtù delle deroghe concesse dai Ministeri rispetto alla tempistica prefissata.

Con i decreti ministeriali di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per gli anni 2020 e 2021, sono stati destinati complessivamente circa 34 milioni di euro al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Si prevede la pubblicazione dei relativi bandi entro luglio del 2021.

Il nuovo Piano e i relativi bandi terranno conto della positiva esperienza degli scorsi anni, dando continuità alle azioni che si sono rivelate strumenti utili ed efficaci per le scuole e rendendole sempre più rispondenti alle necessità formative dei docenti e degli studenti.

ALLEGATO 4

5-06021 Belotti: Sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere quali iniziative il Ministero intenda intraprendere al fine di sostenere la ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per tutelare il settore musicale, in particolare quello della musica contemporanea, si rappresenta quanto segue.

In base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 », l'Arena di Verona ha ottenuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la deroga al limite massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all'aperto, potendo in ragione delle sue caratteristiche ospitare eventi fino a 6.000 spettatori.

L'ultimo decreto-legge sulle riaperture (n. 65 del 18 maggio 2021) ha inoltre previsto (all'articolo 1, comma 3) che, per eventi di particolare rilevanza, con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli previsti in via generale (fino al 6 giugno spostamenti consentiti fino alle ore 23 e dal 7 giugno al 20 giugno fino alle ore 24).

Più in generale, desidero far presente che nell'ambito dei suoi compiti istituzio-

nali, come già fatto in occasione di numerose misure di sostegno adottate nel corso dell'emergenza, il Ministero della cultura si è attivato per consentire la ripartenza delle attività di spettacolo a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla, attraverso la definizione di una serie di misure specifiche a tutela dei fruitori e dei lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, nei provvedimenti legislativi di prossima adozione, finalizzati a garantire adeguati sostegni per tutti i settori colpiti dalle misure restrittive conseguenti alla pandemia, sarà previsto il rifinanziamento del Fondo di emergenza spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto-legge Cura Italia, già più volte rifinanziato con i precedenti decreti-legge, e sono all'esame del Ministero diverse misure di aiuto finalizzate proprio a sostenere la ripresa degli spettacoli all'aperto nel periodo estivo, compresi gli spettacoli musicali e i concerti.

Infine, voglio sottolineare che il settore della musica contemporanea sarà ulteriormente valorizzato e sostenuto attraverso un apposito finanziamento a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 che prevede le modalità di erogazione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo per l'anno 2021.

ALLEGATO 5

5-06022 Aprea: Sul rinnovo delle nomine della Commissione consultiva per il teatro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di prevedere il rinnovo della Commissione consultiva per il teatro, competente nella valutazione della qualità artistica dei progetti che concorrono al finanziamento a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS), si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, è opportuno precisare che in riferimento agli interventi a sostegno dello spettacolo all'aperto, è attualmente allo studio del Ministero una misura, da finanziare a valere sul Fondo emergenza spettacolo cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto-legge Cura Italia, volta a sostenere, in questa fase di ripartenza delle attività, la programmazione degli spettacoli dal vivo all'aperto.

Per quanto riguarda, invece, la gestione del FUS 2021, si evidenzia che la competente Direzione generale Spettacolo in data 11 maggio 2021 ha avviato l'erogazione, fino al 65 per cento del contributo riconosciuto per l'anno 2019, delle anticipazioni a favore degli organismi già finanziati nel triennio 2018-2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 che prevede le modalità di erogazione dei contributi FUS allo spettacolo dal vivo per l'anno 2021).

A metà marzo 2021, inoltre, la medesima Direzione aveva anticipato circa l'80 per cento della quota FUS di settore alle fondazioni lirico-sinfoniche, per un importo pari 145,3 milioni di euro.

Relativamente alle nuove istanze FUS per l'anno 2021 da parte di organismi che non hanno ottenuto contributi nel triennio

2018-2020 (articolo 2 del DM 31 dicembre 2020), la Direzione generale ha ricevuto circa 1.100 nuove domande di contributo.

Nelle more dell'istruttoria amministrativa delle istanze pervenute, è stato consentito alle Commissioni consultive l'accesso alle istanze pervenute sul portale « *Fus on line* ». A tal fine, è stato convocato per il prossimo 20 maggio 2021 il Consiglio superiore dello Spettacolo, chiamato a pronunciarsi sul riparto del FUS destinato alle nuove istanze, per un importo pari a 32,5 milioni di euro. Successivamente, si procederà con l'adozione dei provvedimenti di riparto. In tal senso, le Commissioni consultive si riuniranno tra fine maggio e inizio giugno per rendere il parere sui progetti speciali pervenuti entro il 9 aprile 2021 e, entro fine giugno, per la valutazione delle nuove istanze per l'anno 2021.

Relativamente alle Commissioni consultive competenti in materia di spettacolo, esse sono composte – ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 febbraio 2014 – da esperti altamente qualificati nelle specifiche materie di competenza di ciascuna delle Commissioni, selezionati con interpello pubblicato sul sito *web* del Ministero della cultura.

Per l'anno 2021, al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione della loro attività, anche alla luce della situazione emergenziale, le Commissioni consultive in materia di spettacolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 con decreto del Ministro della cultura 30 dicembre 2020, n. 616.

ALLEGATO 6

5-06023 Carbonaro: Sull'assegnazione della Carta per la cultura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere lo stato dell'*iter* di adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 15 del 2020, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 ha istituito la « Carta della cultura », di importo pari a 100 euro, con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione del Ministero della cultura è stato istituito il Fondo « Carta della cultura », con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2020, integrabile con proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, nonché con proventi elargiti dalle imprese. Le modalità applicative sono state definite con decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73 che, in particolare, ha disposto che la Carta è assegnata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario o

corrente in corso di validità non superiore a 15.000 euro. I beneficiari della Carta sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con avviso pubblicato sul sito del Centro per il libro e la lettura, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. La Carta è utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio.

In particolare, i fondi annualmente disponibili ammontano a 16 milioni di euro per il solo anno 2020 – per effetto dell'integrazione disposta dall'articolo 183, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha aumentato la disponibilità del Fondo di 15 milioni di euro per il 2020; mentre a seguito dell'incremento proposto con l'emendamento parlamentare approvato al decreto « Sostegni » in Senato, la disponibilità complessiva, per il 2021, del Fondo « Carta della cultura » sarà pari a 2 milioni di euro.

Per l'attuazione della misura in oggetto, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 73 del 10 febbraio 2021, recante « Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 ».

Di conseguenza, la competente Direzione generale Biblioteche ha trasferito al Centro per il libro e la lettura le risorse finanziarie per gli anni 2020 e 2021.

Circa lo stato di effettiva emissione della Carta, sono in via di definizione le modalità tecniche in accordo con PagoPA e CONSAP S.p.A.

ALLEGATO 7

5-06024 Fusacchia: Sull'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati all'interno del progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. interrogante, relativo alla richiesta di conoscere i tempi per l'erogazione dei finanziamenti previsti per gli interventi selezionati dal progetto « Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati », si rappresenta quanto segue.

Allo stato, sono stati adottati due DPCM che hanno disposto l'ammissione di 42 interventi alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero della cultura.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019 sono stati ammessi a finanziamento 20 progetti, per un totale di 11 milioni di euro di finanziamento complessivo. Ai fini dell'attuazione di tali interventi, si è proceduto per ciascuno di essi alla stipula di un apposito « disciplinare d'obblighi » tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario, recante termini e condizioni per la realizzazione dell'intervento, l'erogazione del finanziamento a valere sul Piano Stralcio e la sorveglianza dell'attuazione. Ad oggi sono stati sottoscritti tutti i disciplinari degli interventi ammessi dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente, l'Autorità di Gestione ha adottato i decreti di concessione del primo anticipo del finanziamento in favore dei beneficiari che hanno inviato la documentazione prevista dal disciplinare. Ad oggi, in relazione ai 20 interventi ammessi, è stato erogato un importo complessivo a titolo di anticipazione pari a 2,2 milioni di euro.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2021 sono stati ammessi alla fase di stipula dei disciplinari altri 22 progetti, per un totale

di 16,8 milioni di euro di finanziamento complessivo. Per tali interventi, ad oggi è in corso l'iter di stipula dei relativi disciplinari, cui seguirà l'erogazione dell'anticipo.

Alla luce di quanto rappresentato, il Ministero della cultura ha tempestivamente intrapreso, per quanto di propria competenza, tutte le necessarie iniziative per garantire in tempi rapidi l'attuazione e l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi selezionati nell'ambito del progetto Bellezz@.

Ricordo e ribadisco, infine, che l'individuazione degli interventi da attuare è in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che la fase decisionale e di valutazione dei progetti viene svolta dall'apposita Commissione per l'attuazione del progetto Bellezz@, incardinata presso la Presidenza medesima. Il Ministero della cultura svolge infatti principalmente un ruolo operativo nella fase attuativa dei procedimenti.

In relazione, infine, a ulteriori interventi da finanziare, sulla base di elementi acquisiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta che l'esame dei relativi progetti è ad oggi sospeso a causa di una serie di criticità: si tratta essenzialmente di mancati invii di documentazione, impossibilità da parte degli enti attuatori di acquisire documenti, profili problematici circa interventi aventi ad oggetto beni non di proprietà pubblica e durata delle convenzioni stipulate tra soggetti privati e gli enti attuatori degli interventi.

Questo Ministero si rende ovviamente disponibile ad individuare con la Presidenza del Consiglio ogni iniziativa utile per il superamento delle criticità che consentano una rapida attuazione del programma.

ALLEGATO 8

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5 DEL
RELATORE**

All'emendamento 1.5 dopo le parole: presso le università aggiungere le seguenti: e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

0.1.5.1. Nitti, Carbonaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

1.5. Il Relatore.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.7 DEL
RELATORE**

All'emendamento 2.7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo periodo, le parole: « e post dottorato » sono soppresse.

0.2.7.1. Sacconi Jotti, Aprea.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: « diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento » con le seguenti: « titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento »;

b) al comma 4, dopo le parole: « d'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero dell'Ente pubblico di ricerca » e dopo le parole: « dall'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero dall'Ente pubblico di ricerca. »;

c) al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;

d) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

2.7. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.4 DEL
RELATORE

All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

0.3.4.1. Nitti, Carbonaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse;

c) al comma 2, terzo periodo, le parole: « , nonché le modalità di individua-

zione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: « che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente: 3-*quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

3.4. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.7 DEL
RELATORE

All'emendamento 4.7 prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il

cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti regionali che svolgono attività di statistica, ricerca e formazione, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante ».

0.4.7.1. Fregolent.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o;

b) sopprimere la lettera c).

4.7. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.34 DEL RELATORE

All'emendamento 5.34 alla lettera a) sostituire le parole: « a) alla lettera a) premettere la seguente » con le parole: « a) sostituire la lettera a) con la seguente » e sostituire: « 0a) » con « a) ».

0.5.34.6. Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti.

All'emendamento 5.34 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) Alla lettera a) sostituire le parole: « dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione » con le seguenti: « dalla pubblicazione del bando di

concorso » e le parole: « al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » con le seguenti: alla lettera a);

b) prima della lettera b), inserire la seguente:

0b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “dal servizio.”, sono inserite le seguenti: “Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili per coloro che non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca presso la medesima università.” »

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università, italiana o straniera, diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), e dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.»;

d) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis. Al comma 1, lettera d) le parole: “il consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “l’Ateneo” e le parole: “contratto subordinato di ricercatore universitario” sono sostituite dalle seguenti: “contratto per ricercatore universitario a tempo determinato” »;*

e) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis. Alla lettera f) numero 1), la parola: “quarto” è sostituita dalla seguente “terzo”.*

c-ter. Alla lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: “1-bis) Al primo periodo, dopo la parola ‘valuta’ inserire il seguente periodo ‘, anche sulla base di una prova didattica,’” »;

f) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

d-bis) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) L’attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. »

d-ter) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

Conseguentemente, dopo l’articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«**Art. 12-bis.**

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato abbia avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l’ente può indire procedure selettive, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, ai fini dell’inquadramento a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

2. Al fine di garantire l’adeguato accesso dall’esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all’articolo 7.

2-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente comma. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è destinata dedicata un’apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all’articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del

contratto, l'ente valuta, in coerenza con il piano di attività, il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello di primo ricercatore o primo tecnologo. Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente comma, che devono corrispondere a quelle previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 per l'accesso al livello iniziale a tempo indeterminato. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3-bis. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 2-bis.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 ».

0.5.34.5. Saccani Jotti, Aprea.

All'emendamento 5.34 alla lettera c) le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione *sono sostituite dalle seguenti:* in numero compreso fra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno.

0.5.34.4. Testamento.

All'emendamento 5.34 alla lettera c), le parole: La maggioranza dei membri della commissione *sono sostituite dalle seguenti:* La totalità dei membri della commissione tranne uno.

0.5.34.1. Fioramonti.

All'emendamento 5.34 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, altresì, ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora scaduti alla predetta data.

0.5.34.3. Toccafondi, Ungaro.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 2, lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « macrosettore concorsuale » e le parole da: « di un eventuale profilo » fino a: « settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: « dell'eventuale indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore »

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti ».

c) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

e-bis) al comma 4, le parole: « di cui al comma 3, lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

d) *alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

5.34. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.2 DEL
RELATORE

All'emendamento 6.2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*
« 1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura concorsuale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato e indeterminato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

c-bis) *il comma 4 è sostituito dal seguente:* « 4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

0.6.2.1. Sacconi Jotti, Aprea.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* di cui agli articoli 22 e 24 *con le seguenti:* di cui all'articolo 24 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Il portale di cui al comma 1 è

accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

c) *sopprimere il comma 3;*

6.2. Il Relatore.

ALLEGATO 9

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frasinetti).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 1.

All'emendamento 1.5 sostituire le parole da: , di personale accademico fino a: di selezione con le seguenti: e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

0.1.5.1. *(Nuova formulazione)* Nitti, Carbonaro.

ART. 3.

All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 5, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.*

0.3.4.1. *(Nuova formulazione)* Nitti, Carbonaro.

ALLEGATO 10

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frasinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.5 sostituire le parole da: , di personale accademico fino a: di selezione con le seguenti: e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

0.1.5.1. (Nuova formulazione) Nitti, Carbonaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

1.5. Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento » con le seguenti: « titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento »;*

b) *al comma 4, dopo le parole: « d'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero del-*

l'Ente pubblico di ricerca » e dopo le parole: « dall'Ateneo » inserire le seguenti: « ovvero dall'Ente pubblico di ricerca. »;

c) *al comma 5, sostituire la parola: 3 con la seguente: 6 e dopo le parole: 12 mesi inserire le seguenti: prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca e sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi;*

d) *sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.*

2.7. Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 5, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della*

presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

0.3.4.1. *(Nuova formulazione)* Nitti, Carbonaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse;

c) al comma 2, terzo periodo, le parole: « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: « che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti

ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente: 3-*quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

3.4. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* di ruolo, o;

b) *sopprimere la lettera c).*

4.7. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è abrogato.

4.6. Fratoianni.